

# Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

### **Indice**

## Corte di giustizia dell'Unione europea

- 1. Corte di giustizia UE, sez. X, 24 ottobre 2019, sull'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia;
- 2. Corte di giustizia UE, sez. II, 24 ottobre 2019, sull'utilizzo di bioliquido come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia elettrica.

#### Corte costituzionale

3. Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221, in tema di procreazione medicalmente assistita, nella parte in cui l'accesso a tale pratica è riconosciuto alle sole «coppie [...] di sesso diverso» e viene, invece, sanzionato l'utilizzo di tali tecniche «a coppie [...] composte da soggetti dello stesso sesso».

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

- 4. Cons. Stato, ad. plen., 22 ottobre 2019, n. 10, sulla bonifica del sito inquinato da parte della società subentrata alla società responsabile per effetto di fusione per incorporazione;
- 5. Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7170, per la notifica Pec del ricorso alle Amministrazioni devono essere utilizzati gli indirizzi mutuati dall'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia;

- 6. Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2019, n. 7070, sulle procedure di stabilizzazione del personale;
- 7. Cons. Stato, sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7033, sull'inosservanza di prescrizioni a tutela dell'ambiente e provvedimenti ripristinatori della P.A.;
- 8. T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 16 ottobre 2019, n. 784, sui rapporti tra la dichiarazione di rinuncia alla concessione mineraria e l'imposizione di lavori di bonifica del sito.

## Consiglio di Stato – Pareri

- 9. Cons. Stato, sez. cons. per gli atti normativi, 18 ottobre 2019, n. 2636, parere sullo schema di regolamento che modifica decreto che disciplina l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e sulle modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario;
- 10. Cons. Stato, sez. I cons., 17 ottobre 2019, n. 2627, parere sulla possibilità per l'Anac di emettere linee guida non vincolanti nella materia di cui all'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 e sulla possibilità o meno per le PP.AA. di disattenderle.

#### Normativa

- 11. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122 Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni. (GU Serie Generale n. 249 del 23-10-2019); Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2019;
- 12. <u>UFFICIO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE Comunicato del 23 ottobre 2019</u>: la mancata collaborazione con la giustizia di soggetti sottoposti alla pena dell'ergastolo ostativo non impedisce la concessione dei permessi premio, purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata;
- 13. <u>LEGGE 1 ottobre 2019, n. 119</u> Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario. (GU Serie Generale n. 246 del 19-10-2019);
  Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2019;

14. <u>LEGGE 4 ottobre 2019</u>, n. 117 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018. (GU Serie Generale n. 245 del 18-10-2019); Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2019.

# Corte di giustizia dell'Unione europea

<u>(1)</u>

La Corte di giustizia UE si pronuncia sull'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione X, sentenza 24 ottobre 2019, C – 515/18 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro Regione autonoma della Sardegna e nei confronti di Trenitalia SpA.

# La Corte di giustizia ha precisato che:

"L'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un'offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall'altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni."

Si segnala che la decisione sarà oggetto di apposita News a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

**(2)** 

La Corte di giustizia UE si pronuncia sull'utilizzo di bioliquidi, nel caso di specie di un olio vegetale, derivato dalla raccolta e dal trattamento chimico di oli esausti di frittura, di residui di raffinazione di oli vegetali e di residui di lavaggio dei serbatoi per il loro stoccaggio, come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia elettrica.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, sentenza 24 ottobre 2019, C – 212/18 – Prato Nevoso Termo Energy Srl contro Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte e nei confronti di Comune di Frabosa Sottana.

La Corte di giustizia ha precisato che:

"L'articolo 6, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un'istanza di autorizzazione a sostituire il metano – quale fonte di alimentazione di un impianto di produzione di energia elettrica che genera emissioni in atmosfera – con una sostanza ottenuta dal trattamento chimico di oli vegetali esausti deve essere respinta per la ragione che tale sostanza non è iscritta nell'elenco delle categorie di combustibili ottenuti dalla biomassa autorizzati a tal fine e che detto elenco può essere modificato solo con decreto ministeriale la cui procedura di adozione non è coordinata con la procedura amministrativa di autorizzazione dell'utilizzo di tale sostanza come

combustibile, se lo Stato membro ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che non sia stato dimostrato che l'utilizzo di tale olio vegetale, in simili circostanze, soddisfa le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 e, in particolare, è privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale."

Si segnala che la decisione sarà oggetto di apposita News a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

## Corte costituzionale

<u>(3)</u>

La Corte si pronuncia in tema di procreazione medicalmente assistita, nella parte in cui l'accesso a tale pratica è riconosciuto alle sole «coppie [...] di sesso diverso» e viene, invece, sanzionato l'utilizzo di tali tecniche «a coppie [...] composte da soggetti dello stesso sesso».

<u>Corte costituzionale, sentenza 23 ottobre 2019, n. 221 – Pres. Lattanzi, Red.</u> Modugno.

#### La Corte:

"1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, limitatamente alle parole «di sesso diverso», e 12, comma 2, limitatamente alle parole «dello stesso sesso o», «anche in combinato disposto con i commi 9 e 10», nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e agli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, dal Tribunale ordinario di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe."

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "<u>In evidenza</u>" della Home page del sito istituzionale.

L'Adunanza plenaria si pronuncia sulla bonifica del sito inquinato da parte della società subentrata alla società responsabile per effetto di fusione per incorporazione.

Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 22 ottobre 2019, n. 10 – Pres. Patroni Griffi, Est. Franconiero.

La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento.

L' art. 2504-bis, comma 1, cod. civ. include espressamente nella vicenda traslativa in questione «gli obblighi delle società estinte», ovvero di quelle incorporate (analoga formulazione reca peraltro la medesima disposizione dopo la riforma del diritto societario, con la sola differenza che in luogo delle società estinte si fa riferimento alle «società partecipanti alla fusione» e al fatto che in tutti i rapporti giuridici di queste ultime, anche quelli processuali, vi è una "prosecuzione" dell'incorporante).

La successione dell'incorporante negli obblighi dell'incorporata è espressione del principio espresso dal brocardo *cuius commoda eius et incommoda*, cui è informata la disciplina delle operazioni societarie straordinarie, tra cui la fusione, anche prima della riforma del diritto societario, per cui alla successione di soggetti sul piano giuridico-formale si contrappone nondimeno sul piano economico-sostanziale una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale. Anche prima che venisse sancito il carattere evolutivo-

modificativo di quest'ultimo tipo di operazione era infatti indubbio che l'ente societario subentrato a quello estintosi per effetto dell'incorporazione acquisiva il patrimonio aziendale di quest'ultimo, di cui sul piano contabile fanno parte anche le passività, ovvero i debiti inerenti all'impresa esercitata attraverso la società incorporata.

Si segnala che la decisione sarà oggetto di apposita News a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

**(5)** 

La III sezione ritiene che per la notifica Pec del ricorso alle Amministrazioni devono essere utilizzati gli indirizzi mutuati dall'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.

<u>Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 22 ottobre 2019, n. 7170 – Pres.</u> Frattini, Est. Maiello.

Ha chiarito la Sezione che dalla lettura sistemica delle disposizioni normative, di fonte primaria e secondaria, che disciplinano le notifiche a mezzo PEC in ambito PAT, deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012. Segnatamente, l'art. 14, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT) prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Ai sensi del suddetto comma 12, dell'art. 16, d.l. n. 179 del 2012, nel testo risultante dalla modifica operata col D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114 del 2014, le amministrazioni

pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco.

Ciò in conformità con quanto previsto dal comma 1 *bis* dell'art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 (2012 (aggiunto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114) che ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16 ter.

Tale ultima disposizione, nella versione vigente, prevede che "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall'art. 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla 1. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia".

Non può, invece, ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A. l'indirizzo PEC risultante dal registro IPA, previsto dall'art. 16, comma 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. n. 2 del 2009, che non viene, infatti, più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari.

Stessa conclusione di inidoneità va replicata, per le medesime ragioni suesposte, per gli indirizzi internet indicati nei siti dell'amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.

Ciò nondimeno, nemmeno può essere obliterato come l'esegesi della suddetta disciplina abbia avuto approdi non sempre univoci in giurisprudenza, rinvenendosi anche indirizzi inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso effettuata all'amministrazione all'indirizzo tratto dall'elenco presso l'Indice PA vieppiù

se l'amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica sia rimasta inadempiente all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia (Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2019, n.1379; id., sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7026).

Orbene, in siffatte evenienze, contraddistinte dalla evidenziata oscillazione giurisprudenziale, non può che accordarsi il beneficio della rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., registrandosi, in definitiva, pur nel rigore valutativo qui esigibile, oggettive ragioni di incertezza sulla questione di diritto suesposta.

**(6)** 

La III Sezione si pronuncia sulle procedure di stabilizzazione del personale.

<u>Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 18 ottobre 2019, n. 7070 – Pres.</u> <u>Frattini, Est. Pescatore.</u>

Alla procedura di "stabilizzazione" del personale, che consista in una procedura selettiva di conferma, nelle funzioni già svolte, di personale precario che quella stessa qualifica ha conseguito tramite pubblico concorso, deve attribuirsi carattere "concorsuale".

Ha chiarito la Sezione che l'amministrazione (nella specie, l'Istituto superiore della sanità), al fine di colmare le proprie scoperture di organico, ben può percorrere la scelta discrezionale di procedere alla stabilizzazione di

personale precario, a condizione che tale soluzione si appalesi ragionevole, funzionale al principio di buon andamento, quindi giustificata da peculiari esigenze di interesse pubblico e, sulla base di queste, adeguatamente motivata.

Più precisamente, la stabilizzazione del precariato costituisce soluzione praticabile - in un quadro ordinamentale improntato al criterio assiale dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso aperto anche a concorrenti esterni - a patto che: a) siano stabilite preventivamente le condizioni per l'esercizio del potere di assunzione; b) la costituzione del rapporto a tempo indeterminato sia subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione; c) si prevedano procedure di verifica dell'attività svolta; d) i soggetti da assumere abbiano maturato tale esperienza all'interno della pubblica amministrazione e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni (Corte cost. n. 215 del 2009); e) la deroga al predetto principio sia contenuta entro limiti tali da non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini al pubblico impiego (Corte cost. n. 108 del 2011).

**(7)** 

La II Sezione si pronuncia sull'inosservanza di prescrizioni a tutela dell'ambiente e provvedimenti ripristinatori della P.A.

Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 15 ottobre 2019, n. 7033 – Pres. Greco, Est. Altavista.

Ha chiarito la Sezione che in materia di misure di riparazione ambientale è necessario almeno l'accertamento, anche per presunzioni, della esistenza di un nesso di causalità tra l'attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l'inquinamento di cui trattasi. Di conseguenza, l'amministrazione non può emettere i provvedimenti in questione nei confronti di un soggetto che sia subentrato nell'esercizio dell'impianto in un momento successivo a quello in cui le prescrizioni ambientali avrebbero dovuto essere adempiute e che non abbia concorso nella loro inosservanza né abbia avuto in concreto la possibilità di avvedersene e porvi rimedio.

**(8)** 

Il T.a.r. Sardegna si pronuncia sui rapporti tra la dichiarazione di rinuncia alla concessione mineraria e l'imposizione di lavori di bonifica del sito.

T.a.r. per la Sardegna, sezione I, 16 ottobre 2019, n. 784 – Pres. D'Alessio, Est. Manca.

Ha chiarito il T.a.r. che dalla lettura del secondo comma dell'art. 38, r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 (secondo cui «Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, né a variarne in qualsiasi modo lo stato»), si evince che la dichiarazione di rinuncia alla concessione è il presupposto degli obblighi di custodia in capo al concessionario.

L'obbligo di custodia previsto dalla norma richiamata e l'obbligo di eseguire le opere necessarie per la messa in sicurezza e la conservazione del sito, di cui al successivo comma 3 dell'art. 38, sono effetti conseguenti alla dichiarazione di rinuncia alla cessazione dell'attività estrattiva e del tutto autonomi rispetto all'esercizio delle attività estrattiva oggetto della concessione mineraria, come è dimostrato dal fatto che l'unico presupposto di tali attività (successive alla dichiarazione di rinuncia) è costituito proprio dalla intervenuta dichiarazione di rinuncia alla concessione. Ne deriva che, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato (riguardante le opere di messa in sicurezza e di conservazione del sito), è irrilevante stabilire il momento di perfezionamento della rinuncia, dovendo l'amministrazione prendere atto della stessa.

# Consiglio di Stato – Pareri

**(9)** 

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento sulle modifiche del decreto che disciplina l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e sulle modalità di scelta dell'organo di revisione economicofinanziario.

Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 18 ottobre 2019, n. 2636 – Pres. Volpe, Est. Carpentieri.

(10)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulla possibilità per l'Anac di emettere linee guida non vincolanti nella materia di cui all'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 e sulla possibilità o meno per le PP.AA. di disattenderle.

Consiglio di Stato, sezione I consultiva, 17 ottobre 2019, n. 2627 – Pres. ed Est. Neri.

## Normativa ed altre novità di interesse

<u>(11)</u>

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122 - Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni. (GU Serie Generale n. 249 del 23-10-2019);

Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2019.

**(12)** 

<u>UFFICIO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - Comunicato</u> <u>del 23 ottobre 2019</u> - La mancata collaborazione con la giustizia di soggetti sottoposti alla pena dell'ergastolo ostativo non impedisce la concessione dei permessi premio, purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata.

**(13)** 

LEGGE 1 ottobre 2019, n. 119 - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario. (GU Serie Generale n. 246 del 19-10-2019);

Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2019.

<u>(14)</u>

<u>LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117</u> - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018. (GU Serie Generale n. 245 del 18-10-2019);

Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2019.